

prerogativa parlamentare che nel processo penale contro un deputato il Pubblico Ministero chieda l'affermazione di una figura di reato e l'applicazione di una disposizione penale, diverse e più gravi di quelle per cui fu concessa l'autorizzazione a procedere. »

L'onorevole guardasigilli ha facoltà di parlare.

Calenda di Tavani, ministro guardasigilli. All'interrogazione dell'onorevole Barzilai io potrei rispondere che egli mal si rivolge al ministro guardasigilli per un giudizio, che riguarda la giustizia militare.

Il ministro guardasigilli può giudicare solo l'opera dei magistrati sotto l'aspetto della diligenza, e sotto l'aspetto del valore giuridico.

Ad ogni modo, non sono le requisitorie del Pubblico Ministero quelle che possono arrecar danno alle parti, ma sono invece le sentenze.

Il ministro guardasigilli deve solo vedere se i magistrati, nel giudicare, abbiano fatto retto uso del loro potere, od abbiano commesso degli eccessi.

A ciò solo si può riferire l'ingerenza del potere esecutivo; in quanto al resto, esso si guarderebbe bene dal metter parole, e dallo entrare in un campo, che gli è assolutamente chiuso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Barzilai. L'onorevole guardasigilli ha ragione; ed io gli chiedo venia di aver rivolto a lui questa interrogazione, anziché al ministro della guerra. Mi permetta però che io gli dica che, qualunque possa essere il nuovo diritto pubblico italiano, non mi sentirò di costringere un egregio e valoroso soldato a discutere qui di questioni giuridiche. Egli è per ciò che ho fatto questo innocente scambio di persona.

L'onorevole guardasigilli ha detto che la sentenza a cui alludeva l'interrogazione ha modificato la requisitoria del Pubblico Ministero, e ciò è perfettamente esatto. La sentenza del Tribunale ha evitato per questa parte il conflitto cui la chiamava la requisitoria del P. M.

Il Tribunale di guerra ha detto che considerava gl'imputati come complici necessari, anziché quali rei principali per restare nei

limiti dell'autorizzazione ed allora ha dovuto cercare altrove i partecipi diretti. E li ha trovati nelle condizioni locali, e (sono parole della sentenza) « nella miseria brutta in cui si trovavano quelle popolazioni. »

Ed a questo punto non ho che a domandare una cosa. Dopo la pena inflitta a coloro che furono ritenuti complici necessari, che cosa si è fatto, che cosa s'intende di fare per sopprimere e reprimere i rei principali? (Bravo! *all'estrema sinistra*).

Presidente. Ora viene l'interrogazione dell'onorevole Ottavi al ministro degli affari esteri: « Se, a tutelare il credito dell'enologia italiana, unirà la sua azione a quella del ministro del commercio dell'Austria, all'intento di recidere gli abusi sui certificati d'origine denunciati in quel Parlamento nella seduta del 19 maggio. »

L'onorevole ministro degli esteri ha facoltà di parlare.

Blanc, ministro degli esteri. Come è ben noto, dopo che alcune potenze hanno abbandonato il regime convenzionale dei trattati, per applicare alle merci estere una tariffa generale, l'uso dei certificati di origine è richiesto per distinguere le merci alle quali si deve applicare la tariffa convenzionale, da quelle che debbono sottostare al trattamento generale o differenziale, vigente verso altri paesi.

Per quanto concerne poi il caso speciale del nostro commercio vinicolo coll'Austria-Ungheria, conviene avvertire che un'altra ragione si aggiunge ancora per l'obbligo della presentazione dei certificati di provenienza, ed è che, essendosi pattuito un trattamento speciale di favore nel trattato di commercio del 7 dicembre 1887, a vantaggio dei nostri vini esclusivamente, questi vini, per poterne godere, debbono necessariamente provare la loro origine. Quei certificati, a termini del trattato stesso (protocollo finale I, *ad articulum* 8) e dell'accordo di Vienna del novembre 1892 sulla clausola dei vini, debbono essere rilasciati, o dalla autorità locale, sindaco o Camera di commercio, o dall'ufficio doganale del luogo di spedizione, o infine da alcune determinate prefetture o sotto-prefetture nei principali centri vinicoli italiani. Di più, quei certificati debbono essere muniti della vidimazione della autorità consolare austro-ungarica. Ora, posso assicurare l'onorevole interrogante che il Governo non lascerà nulla d'intentato per im-